

**ADDENDUM ALL'ACCORDO
PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA
TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA del 2
febbraio 2021**

PREMESSO CHE

Premesso che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario Straordinario, i Vice Commissari-Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria, e la centrale unica di committenza Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in data 2 febbraio 2021 hanno stipulato l'«Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma» (di seguito, Accordo), divenuto efficace il giorno 12 febbraio 2021 con l'apposizione di tutte le firme digitali;

considerato che, al fine di fornire ulteriore supporto ai soggetti attuatori e stazioni appaltanti impegnati nelle attività di ricostruzione, di rendere ancor più efficiente nonché di semplificare ulteriormente il processo di vigilanza dell'Unità Operativa Speciale con riferimento alle procedure più standardizzate e meno complesse degli affidamenti diretti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario Straordinario e gli USR, a seguito di vari incontri tecnici e confronti, hanno concordato la definizione di un sistema di vigilanza semplificato;

considerato che tale sistema, basato su una scheda di autovalutazione degli atti, quale utile guida alla compilazione e controllo degli stessi, e un maggior coinvolgimento degli USR nella verifica preliminare della documentazione inerente le procedure di affidamento diretto, può agevolare la predisposizione degli atti delle procedure medesime secondo criteri di qualità, correttezza e trasparenza, velocizzando ulteriormente i controlli dell'Unità Operativa Speciale (UOS), mantenendo elevati standard di legalità;

considerato che si rende opportuno avviare il nuovo sistema di verifica, così da valutarne gli effetti e, se del caso, all'esito, adottare gli opportuni correttivi;

tenuto conto delle intese precedentemente raggiunte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario Straordinario e gli USR, da ultimo negli incontri del 28 luglio e 5 agosto 2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il Presidente dell'ANAC
E
il Commissario Straordinario del Governo

ADOTTANO

il presente *Addendum* al fine di integrare l'Accordo sottoscritto in data 2 febbraio 2021 e divenuto efficace il successivo giorno 12 febbraio, con le seguenti parti.

Articolo 6-bis (Procedura di verifica preventiva semplificata per gli affidamenti diretti)

1. Per tutti gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, comunque nel rispetto delle soglie di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b), il procedimento di verifica preventiva avviene in modalità semplificata e si articola come segue:
 - a) gli atti utili alla definizione della procedura di affidamento diretto sono trasmessi dal soggetto attuatore al competente USR, unitamente al file contenente la scheda di controllo allegata al presente addendum, compilato nelle parti indicate come di competenza del medesimo soggetto attuatore. Nel caso il soggetto attuatore sia individuato nell'USR, quest'ultimo provvede alla compilazione integrale della scheda di controllo;
 - b) l'USR provvede alla compilazione della scheda di controllo per le parti di propria competenza nonché alla verifica della coerenza e completezza globale dei contenuti rispetto agli atti trasmessi dai soggetti attuatori ovvero dallo stesso elaborati nel caso sia individuato come soggetto attuatore. In esito alla verifica positiva della documentazione ricevuta o elaborata, l'USR trasmette alla UOS, alla casella di posta elettronica istituzionale di cui all'art. 5, e per conoscenza al Commissario, la seguente documentazione:
 - i. la scheda di controllo compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal referente Anac dell'USR, in formato editabile e ricercabile;
 - ii. il file della medesima scheda di controllo.

Nel caso l'USR rilevi criticità o problematiche interloquisce con il soggetto attuatore per adeguare/integrare gli atti e sottoporre alla UOS la scheda di controllo relativa alla documentazione verificata e ritenuta valida. Nel caso permangano dubbi o criticità, l'USR ne dà menzione nella colonna "note" della scheda di controllo.

2. Per finalità di monitoraggio ovvero nell'ambito di controlli a campione, la UOS si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento la documentazione inerente gli affidamenti verificati secondo la procedura di cui al presente articolo.
3. La procedura di cui al presente articolo entra in vigore dal 1° gennaio 2023. Decorsi sei mesi, l'Anac, il Commissario e gli USR effettuano una prima valutazione della nuova procedura. Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della procedura semplificata, l'Anac, il Commissario e gli USR valutano gli esiti al fine di confermare la procedura medesima o adottare ogni eventuale necessario correttivo.
4. Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal vigente Accordo.

5. Il presente *Addendum* è pubblicato sul profilo istituzionale dell'Autorità e del Commissario Straordinario.

Il Presidente dell'ANAC

(Giuseppe Busia)

Il Commissario del Governo

(Giovanni Legnini)